

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Protocollo d'Intesa del 26 Luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA s.p.a. con Decreto del Ministro dell'Ambiente DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione sulla G.U. del 27 ottobre 2012, n. 252 che, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, applica in anticipo la decisione della Commissione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2012 in materia di migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

vista la nota dell'Ilva s.p.a. del 6 novembre 2012 n. Dir. 207/12 con la quale la predetta società dichiara la propria disponibilità a dare applicazione alle disposizioni contenute nella precitata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

vista la nota dell'Ilva s.p.a. del 9 novembre 2012 n. Dir. 211/12 con la quale la società ha presentato il Piano operativo per dare attuazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata Autorizzazione, volte all'immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;

Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva s.p.a. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA s.p.a. con Decreto del Ministro dell'Ambiente DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione sulla G.U. del 27 ottobre 2012, n. 252, da considerarsi parte integrante del presente decreto, esplica in ogni caso effetto per il tutto il periodo di validità previsto dalla legge.

2. Nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al precedente comma, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' in ogni caso autorizzata la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento della società ILVA s.p.a. di Taranto, per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, salvo che sia riscontrata l'inosservanza anche ad una sola delle prescrizioni impartite nell'Autorizzazione stessa. All'accertamento della predetta inosservanza consegue la revoca dell'Autorizzazione con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4 e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, a condizione che siano mantenuti o migliorati i preesistenti livelli di tutela ambientale e sanitaria.

Art. 2

Ai fini dell'attuazione del presente decreto, e nei limiti da esso consentiti, a decorrere dalla sua entrata in vigore, i titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 1 sono ammessi alla detenzione dei beni dell'impresa, restando in capo ai medesimi la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'Autorità di cui all'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Art. 3

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legge è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Garante il quale, avvalendosi del supporto dell'Ispra, acquisisce tutte le informazioni e gli atti ritenuti necessari presso le pubbliche amministrazioni interessate e l'impresa titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 1, segnalando al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta Autorizzazione e proponendone le relative soluzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce annualmente alle Camere circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 1.

Art. 4

I provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria che risultino incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto legge perdono efficacia.